

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 – Finalità

1. Il Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) afferisce alla Classe snt/1 delle Lauree delle Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Decreto interministeriale del 2 Aprile 2001).
2. Il Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) si svolge presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
3. L'Ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi ed il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo (RdA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) devono essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) è stabilito annualmente in base alla programmazione nazionale tenuto conto della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della Legge 2 agosto 1999, n. 264.
3. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere), gli aspiranti devono superare una prova di ammissione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Ministro dell'Università e della Ricerca. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di Laurea, avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere conoscenze e abilità specifiche di Logica e Cultura generale, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Le conoscenze richieste per l'immatricolazione verranno accertate attraverso la prova di ammissione con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà, in accordo con quanto indicato dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) è organizzato in un unico curriculum.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere), l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Corsi integrati e Moduli disciplinari, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) e le ore di attività assegnati a ciascuna attività didattica sono definiti annualmente dal Manifesto degli Studi e/o dal Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
3. L'attività didattica è organizzata in due semestri, comprendenti periodi di teoria e di tirocinio. La durata dei semestri e il periodo degli esami sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico.
4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.1999, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino della Facoltà.

Art. 4 - Accertamenti

1. Per ciascuna attività didattica indicata nel Manifesto degli Studi e/o nel Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso, all'interno dei periodi stabiliti annualmente dal Senato Accademico. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica e valutazione delle esperienze di tirocinio. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate per ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal Consiglio del Corso di Laurea, prima dell'inizio dell'Anno Accademico.
3. Per tutte le attività didattiche esplicitamente indicate nel Manifesto degli Studi e/o nel Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10, c. 1, del D.M. n. 509 del 3.11.1999, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati annualmente nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino della Facoltà, oltre all'acquisizione dei relativi crediti potrà conseguire anche un voto che concorrerà a determinare il voto finale di Laurea, assieme a quelli di cui al comma 3, in base a criteri stabiliti dal Consiglio del Corso di Laurea e resi noti attraverso il predetto Bollettino.
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio del Corso di Laurea può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti per la tipologia e), e di 4 crediti per la tipologia f).
6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 8 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il Consiglio del Corso di Laurea dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e deliberare la conferma, anche parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale, organizzata in due sessioni annuali in periodi definiti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Sanità, consiste in:
 - a) una prova (pratica) professionale abilitante, nella quale lo studente deve dimostrare competenze professionali;
 - b) discussione di una tesi, che potrà essere redatta in una lingua straniera preventivamente concordata.
2. La Commissione per la prova finale è proposta dal Consiglio del Corso di Laurea e nominata dal Rettore, ed è composta da non meno di sette e non più di 11 membri, docenti del Corso di Laurea in Infermieristica, di cui almeno quattro universitari. Tra i componenti universitari verrà designato un Presidente di Commissione che deve essere membro della Facoltà cui afferisce il Corso di Laurea. La Commissione comprenderà anche due membri designati dal Collegio Professionale. Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell'Università e della Ricerca ed al Ministero della Sanità che possono inviare esperti come loro rappresentanti.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

1. Per conseguire la laurea, lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dall'Ordinamento didattico e dal Manifesto degli Studi e/o dal Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia, compresi quelli ottenuti dal superamento con esito positivo della prova finale di cui all'articolo precedente.
2. A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
 - a) voto di presentazione: media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari e nel tirocinio;
 - b) votazione conseguita nella prova pratica;
 - c) valutazione della tesi.Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

Titolo II Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) è obbligatoria e viene verificata dai docenti che adottano le modalità di accertamento ritenute più consone alle singole attività didattiche.
2. L'attestazione di frequenza per almeno il 75% delle attività didattiche complessive previste dal singolo corso integrato e dalle singole discipline che lo compongono, è necessaria per abilitare lo studente a sostenere il relativo esame; in caso contrario lo studente dovrà nuovamente frequentare le medesime attività didattiche fino al raggiungimento del quorum suddetto.
3. Gli studenti impegnati in attività lavorative sono comunque tenuti alla frequenza delle ore di didattica teorica (frontale) e di tirocinio.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

1. Per iscriversi all'anno successivo, lo studente deve:
 - a) aver superato la prova di valutazione del tirocinio;
 - b) aver conseguito tutti i crediti previsti per gli anni precedenti con un debito massimo complessivo di due esami prima dell'inizio dei corsi del primo semestre dell'anno in cui si chiede l'iscrizione.

Tali esami devono comunque essere superati entro il mese di settembre dell'anno successivo; in caso contrario, lo studente si collocherà come ripetente nell'anno in cui ha il debito d'esami, e questo per non più di due volte, pena la decadenza dagli studi.

Non può essere ammesso al terzo anno di corso lo studente con debiti di esami relativi al primo anno.

2. Gli esami di profitto previsti per ogni corso integrato vanno sostenuti rispettando i vincoli di propedeuticità della tabella di seguito riportata:

Esame vincolato	Propedeuticità
C5 – Patologia generale e clinica, microbiologia	C1 – Fisica, Biologia e Biochimica C2 – Anatomia, Istologia e Fisiologia
C7 – Medicina e chirurgia generale e farmacologia	C5 – Patologia generale e clinica, microbiologia
C8 – Infermieristica clinica applicata alla medicina e chirurgia generale	C3 – Infermieristica clinica di base C6 – Metodologia clinica infermieristica
C10 – Medicina ed infermieristica di comunità	C4 – Psicopedagogia della salute
C13 – Infermieristica clinica in medicina e chirurgia specialistica	C7 – Medicina e chirurgia generale e farmacologia C8 Infermieristica clinica applicata alla medicina e chirurgia generale
C16 – Infermieristica clinica in area clinica e terapia intensiva	C7 – Medicina e chirurgia generale e farmacologia C8 – Infermieristica clinica applicata alla medicina e chirurgia generale

Eventuali modifiche saranno comunque comunicate annualmente attraverso la pubblicazione nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino della Facoltà.

La partecipazione al tirocinio clinico prevista in ciascun semestre è condizionata alla frequenza delle discipline dei corsi integrati dello stesso semestre .

All'inizio di ciascun percorso di tirocinio verrà effettuata una verifica del possesso dei pre-requisiti essenziali per partecipare con profitto alle attività di tirocinio, con finalità di orientamento dello studente e di programmazione di eventuali azioni di recupero di conoscenze e di abilità.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio e riconoscimento titoli

1. Il passaggio da altri Corsi di studio è consentito previo superamento della prova di ammissione di cui all'art. 2, c. 3, e nel limite del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascun anno annualmente fissato dalle autorità accademiche e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione ai fabbisogni del sistema lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile.
2. Il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere) esaminerà tutte le domande pervenute alla Segreteria S tudenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia che richiedano riconoscimenti di crediti acquisiti e/o equivalenza di titoli acquisiti in Italia e/o all'estero per il conseguimento del titolo di Laurea. Gli studenti dovranno anche essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Il Consiglio stesso formulerà l'ammissibilità, indicando eventualmente i CFU riconosciuti e il debito formativo. Nel caso di CFU acquisiti all'estero con il sistema ECTS (European Credit Transfer System), il riconoscimento avverrà secondo le disposizioni del Senato Accademico.
3. Il Consiglio del Corso di Laurea si riserva inoltre la possibilità di attivare Percorsi straordinari di aggiornamento finalizzati al conseguimento della Laurea da parte di possessori di titoli abilitanti alla professione e aventi quindi lo stesso valore professionale, conseguiti in base alle precedenti normative e dichiarati equipollenti (Decreto 27 luglio 2000), ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 10 – Tirocinio

1. L'attività di tirocinio viene organizzata nell'ambito della programmazione didattica da parte del Consiglio del Corso di Laurea, e fa parte delle attività caratterizzanti previste dall'ordinamento generale. Il responsabile del tirocinio è il Coordinatore tecnico pratico e di tirocinio, è nominato dal Consiglio del Corso di Laurea (per ogni sede) tra i docenti delle discipline professionalizzanti sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale a cui corrisponde il Corso. Durante il tirocinio lo studente è affidato ad un tutor che ne coordina e ne sovrintende le attività. La nomina del coordinatore e dei tutor è definita concordemente tra le autorità competenti universitarie ed aziendali sedi del percorso

formativo. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal Consiglio del Corso di Laurea, espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente.

Art. 11 – Tutorato

1. Il Consiglio del Corso di Laurea organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata e programmata da un Docente nominato dal Consiglio stesso.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Per la valutazione dell'attività didattica, il Consiglio del Corso di Laurea si avvarrà sia del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sia di forme e di strumenti e criteri propri.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. La valutazione del carico didattico verrà esaminata annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea.

Titolo III Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo e/o al Regolamento di Facoltà e/o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

Art. 15 – Norme transitorie

1. Sono previste tabelle di comparazione, consultabili sul Bollettino della Facoltà, fra i precedenti Ordinamenti degli studi (Diploma per Infermiere professionale e Diploma Universitario per Infermiere) per il riconoscimento dei crediti e l'individuazione di eventuali debiti formativi, nonché le modalità per l'integrazione richiesta.